

(N. 2334)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1957

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 1 miliardo al capitolo n. 125 (Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-58, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'assegnazione predetta si è resa indispensa-

bile per fronteggiare esigenze di carattere assistenziale, anche in relazione al diffondersi delle manifestazioni influenzali nella quasi totalità del territorio nazionale.

Poichè per l'assegnazione predetta ricorrevano le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad essa mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—  
*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, concernente la prelevazione di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1957-58.

## ALLEGATO.

*Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 3 dicembre 1957.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 27 giugno 1957, n. 449 e 29 luglio 1957, n. 642;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata la prelevazione di lire 1 miliardo che si inscrivono al capitolo n. 125 « Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali, ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI, MEDICI.

VISTO, *il Guardasigilli*: GONELLA.